



Prot. 230/26

TRIBUNALE DI MONZA

Presidenza

Oggetto: decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. - proroga dell'autorizzazione al deposito degli atti penali anche in forma analogica (*cd. regime doppio binario*) di cui ai provvedimenti in data 22 gennaio 2025, 31 marzo 2025 24 settembre 2025

Il Presidente del Tribunale dott.ssa Maria Gabriella Mariconda

ESAMINATI

- I provvedimenti in data 22.1.2025, in data 31.3.2025 e in data 24.9.2025;
- la relazione del Magrif penale in data 28.1.2026 che si allega.

Premesso che:

l'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024, n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024), apportando modifiche all'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che:

1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;*
- b) Procura europea;*
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;*
- d) tribunale ordinario;*

e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonchè alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche

l'art. 1, commi 3 e 4, del summenzionato D.M. n. 206/2024 statuisce a sua volta che:

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, e i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche

con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

Rilevato pertanto che

La normativa sopra richiamata prevedeva che, a far data dal 31.3.2025, il deposito atti, documenti, richieste e memorie dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI (procedimenti speciali), titoli I, III, IV, del codice di procedura penale sarebbe dovuta avvenire con modalità esclusivamente telematiche;

Premesso, altresì che:

l'art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen., consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informatici Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.

Per le su esposte ragioni e pur preso atto delle innegabili implementazioni dell'applicativo che sono state introdotte sino ad oggi e di quelle che, in potenza, saranno previste, e richiamato i precedenti provvedimenti indicati in oggetto;

Facendo proprio infine, l'auspicio del dott. Salerno in merito alla fattiva collaborazione di tutti gli operatori affinché l'applicativo possa trovare sempre più larga e massiva diffusione all'interno dell'Ufficio, ben consapevole dei grandi vantaggi che esso apporta nell'organizzazione del lavoro e rappresentando esso il futuro strumento con il quale l'operatore del diritto dovrà confrontarsi nello svolgimento delle attività giurisdizionali il che esclude, salve ipotesi eccezionali, di poter ulteriormente proseguire con il regime del c.d. doppio binario che sarà pertanto definitivamente abbandonato con decorrenza dell'1.7.2026;

dispone

la proroga del regime del c.d. doppio binario, con decorrenza 31.1.2026 e sino e non oltre il 30.6.2026, per l'intero settore penale con la conseguente possibilità per i Magistrati e il personale amministrativo di acquisire, redigere, depositare sia atti digitali che atti analogici in attesa delle auspiccate implementazioni dell'applicativo APP, salva la possibilità di revocare il presente provvedimento in ipotesi di risoluzione anticipata rispetto al termine fissato di tutte le problematiche che ad oggi non consentono al ppt di entrare a pieno regime.

- Si allega la relazione Magrif penale in data 28 gennaio 2026

Monza, 28 gennaio 2026.



Il Presidente Del Tribunale
Maria Gabriella Mariconda

Si pubblichi sul sito del Tribunale di Monza e si comunichi a:

- Presidente della Corte d'Appello di Milano;
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza

- Presidenti di Sezione del settore penale;
- Giudici ordinari e onorari del settore penale;
- Magistrato settore penale;
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza e Camera Penale di Monza
- Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia – DGSIA.



TRIBUNALE DI MONZA

Oggetto: relazione informativa di aggiornamento in ordine all'utilizzo dell'applicativo APP alla data del 28.01.2026.

Al Sig. Presidente del Tribunale, dott.ssa Maria Gabriella Mariconda
e, p.c., alle dott.sse Silvia Pansini e Stefania Donadeo
al RID del settore penale giudicante, dott.ssa Silvana Pucci

A seguito della interlocuzione con la Presidente della Sezione Prima Penale, dott.ssa Stefania Donadeo, e con i Magistrati delle due Sezioni Penali, nonché a seguito della relazione trasmessa in data 27.01.2026 dalla Presidente della sezione GIP-GUP, dott.ssa Silvia Pansini, rassegnò, nella mia qualità di Magrif per il settore penale, sintetica relazione di aggiornamento in merito alle criticità che perdurano nel settore penale in merito all'utilizzo dell'applicativo APP, in vista della scadenza della proroga dell'autorizzazione al deposito degli atti penali anche in forma analogica disposta con decreto del Presidente del Tribunale ex art. 175-bis co. 4 cod. proc. pen. emesso in data 24.09.2025.

Come è noto, l'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024, n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024), apportando modifiche all'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che:

1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;*
- b) Procura europea;*
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;*
- d) tribunale ordinario;*
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.*

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

L'art. 1, commi 3 e 4, del summenzionato D.M. n. 206/2024 statuisce a sua volta che:

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, e i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle

impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

L'art. 175-bis co. 4 cod. proc. pen. consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informatici Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.

Tanto premesso, dalla nota trasmessa dalla dott.ssa Silvia Pansini emergono le seguenti, perduranti criticità nell'utilizzo dell'applicativo APP nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, quali:

- notevoli rallentamenti nell'uso dell'applicativo ed imprevedibile blocco del sistema, che spesso si protrae per diverse ore non consentendo all'operatore un ordinato e regolare svolgimento dell'udienza;
- mancata apposizione del visto "massivo" del magistrato su tutti i verbali d'udienza;
- impossibilità di apposizione della firma su atti inizialmente caricati come "bozza";
- impossibilità di procedere alla notifica degli atti caricati o redatti sull'applicativo nei confronti del Pubblico Ministero e delle Forze dell'Ordine, in considerazione dell'erronea o mancante indicazione dell'indirizzo PEC;
- malfunzionamenti relativi ai procedimenti definiti con decreto di archiviazione: molti fascicoli non vengono visualizzati dall'applicativo come "pendenti", rendendo necessario la loro lavorazione manuale tramite REGEWEB;
- errata comunicazione tra APP e REGEWEB relativamente alle ordinanze di archiviazione. In particolare: la redazione dell'ordinanza di archiviazione su APP non consente di distinguere la tipologia di motivazione, determinando uno scarico errato su REGEWEB, che non riflette correttamente la natura del provvedimento;
- impossibilità di trasmettere il fascicolo del dibattimento tramite l'applicativo.

A tali criticità si affiancano - in quanto allo stato non risolte - alcune di quelle già segnalate nella precedente relazione di aggiornamento datata 24.09.2025, ossia:

- l'impossibilità per il difensore di consultare il fascicolo digitale: il sistema, infatti, riceve la richiesta di accesso agli atti depositata dal difensore, apparentemente consente all'Ufficio di abilitarlo alla consultazione, ma non genera la password temporanea, che dovrebbe arrivare via PEC all'Avvocato per consentirgli di consultare il fascicolo;
- la mancata previsione della possibilità di creare un atto che incorpori i dati necessari per l'adozione del decreto penale di condanna (l'imputazione, la pena inflitta e il suo calcolo);
- l'impossibilità da parte dell'applicativo di estrarre dai metadati inseriti automaticamente i dati dell'intestazione del provvedimento o dell'imputazione, ad eccezione delle generalità dell'imputato; ciò rende molto lenta la redazione di provvedimenti quali il decreto di fissazione dell'udienza, il decreto di rinvio a giudizio o di giudizio immediato;

- frequenti malfunzionamenti quando si modifichi un atto in APP con *Word web*: dopo aver redatto un provvedimento e chiuso la pagina di Word online per concludere il salvataggio, l'applicativo restituisce un messaggio di errore quale "impossibile recuperare il documento" oppure "chiudere la pagina per procedere al salvataggio" (ma la schermata di Word è già chiusa), il che comporta la perdita definitiva del documento redatto e modificato;
- la riscontrata, frequente non consultabilità di documenti a causa del non completo allineamento tra APP, SICP e TIAP.

Per quanto riguarda il settore penale dibattimentale, sebbene dalla interlocuzione con i Magistrati delle due Sezioni Penali non siano emerse rilevanti criticità nell'utilizzo di APP, si segnalano, tuttavia, talune difficoltà relative alla fase dibattimentale non ancora risolte, quali:

- l'impossibilità per le parti (difensori e Pubblico Ministero) di depositare telematicamente, nel corso dell'udienza, documenti di cui esse chiedono l'acquisizione;
- l'impossibilità per il difensore di consultare il fascicolo digitale del dibattimento e, dunque, di verificare quali siano gli atti e i documenti in esso presenti e depositati;
- l'impossibilità per il Pubblico Ministero di fare "migrare" i propri atti e documenti digitali dal proprio profilo APP a quello del Tribunale;
- la non visibilità del fascicolo del dibattimento trasmesso dal Pubblico Ministero, nei casi in cui si proceda mediante citazione diretta a giudizio, ovvero dal GIP/GUP nei casi di rinvio a giudizio, giudizio immediato od opposizione avverso decreto penale di condanna.

Le criticità rappresentate dai Magistrati del settore penale, e in particolare dell'Ufficio GIP-GUP, allo stato perduranti, non consentono di fruire della piena operatività dell'applicativo e di redigere provvedimenti che, invece, sulla base delle sopra richiamate disposizioni normative (quantomeno per alcuni riti e fasi) dovrebbero essere redatti e depositati solo in via telematica.

A ciò aggiungasi che, con provvedimento n. 2163/2025 del 31.12.2025, il Procuratore della Repubblica di Monza ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2026:

- 1) la proroga della sospensione di utilizzo di APP, consentendo la redazione in forma analogica e il deposito anche con modalità non telematiche sino al 31.03.2026 degli atti e documenti relativi alla gestione e definizione dei procedimenti con rito direttissimo;
- 2) la sospensione dell'utilizzo di APP per il deposito di atti, documenti e richieste in materia di impugnazioni cautelari e probatorie;
- 3) la sospensione dell'utilizzo di APP per il deposito di atti, documenti e richieste in materia di intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche e ambientali e di misure cautelari.

Ebbene, alla luce delle criticità evidenziate e del provvedimento organizzativo adottato dal Procuratore della Repubblica di Monza, (provvedimento che, di fatto, stabilendo "a monte" una ulteriore proroga del cd. regime di doppio binario per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie in snodi particolarmente rilevanti del procedimento penale, finisce "a valle" per riverberarsi sulle attività del Tribunale che, nonostante gli sforzi e le migliori intenzioni di tutti gli operatori, si vede costretto ad operare con modalità "analogiche" non essendo il flusso di atti e documenti instaurato in forma digitale), ritengo che, pur a fronte delle molteplici criticità che *medio tempore* sono state risolte e di quelle che, in futuro, saranno previste, sia opportuno valutare l'adozione di un ulteriore provvedimento *ex art. 175-bis* cod. proc. pen. con il quale sia mantenuto, con i tempi che il

Dirigente dell'Ufficio vorrà dettare, il regime del cd. doppio binario (dunque con la possibilità per i Magistrati e il personale amministrativo di redigere e depositare sia atti nativi digitali che atti analogici) per quanto concerne la redazione e il deposito degli atti penali.

Auspico, ad ogni buon conto, la collaborazione di tutti gli operatori affinché l'applicativo possa trovare sempre più larga e massiva diffusione all'interno dell'Ufficio, ben consapevole dei grandi vantaggi che esso apporta nell'organizzazione del lavoro e rappresentando esso il futuro strumento con il quale l'operatore del diritto dovrà confrontarsi nello svolgimento delle attività giurisdizionali.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Con perfetta osservanza

Monza, 28 gennaio 2026.

Il Magrif
Dario Salerno
